

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

Delibera del Direttore Generale n. 425 del 26-07-2023

Proposta n. 734 del 2023

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON L'ARCIDIOCESI DI FIRENZE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA NEL P.O. DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS.

Dirigente: FERRIGNO MARIANGELA

Struttura Dirigente: RESPONSABILE AFFARI GENERALI E SVILUPPO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER I.R.C.C.S.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE
C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto	Convenzione con soggetti privati
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON L'ARCIDIOCESI DI FIRENZE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA NEL P.O. DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS

Area Tecnico Amm.va	AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
Coord. Area Tecnico Amm.va	BINI CARLA
Struttura	SOC AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Direttore della Struttura	FERRIGNO MARIANGELA
Responsabile del procedimento	FERRIGNO MARIANGELA
Immediatamente Esecutiva	NO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
10.904,35	Collaborazioni. coord. e con. non sanitarie da privato	4202330040	2023
26.170,44	Collaborazioni. coord. e con. non sanitarie da privato	4202330040	2024
26.170,44	Collaborazioni. coord. e con. non sanitarie da privato	4202330040	2025
15.266,09	Collaborazioni. coord. e con. non sanitarie da privato	4202330040	2026

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	5	Schema di convenzione



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alberto Zanobini
(D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)

Visto il D. Lgs.vo n. 502 del 30.12.1992 recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*” e s.m.i. e la L. R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. di “*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*”;

Richiamata la L. R. Toscana n. 12 del 16.03.2023 “*Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005*” con la quale si è proceduto alla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ed in particolare l’art. 13 con il quale sono state dettate le “*Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer ad Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS...*”;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01.02.2021;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 01.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 01.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’A.O.U. Meyer in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l’A.O.U. Meyer ha disposto la presa d’atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 335 del 07.07.2022 avente ad oggetto “*Aggiornamento incarichi allo svolgimento delle funzioni vicarie della Dirigenza nell’ambito dell’Area Tecnico Amministrativa*” è stato disposto che le funzioni vicarie del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa siano estese al Dott. Salvatore Iannucci, Responsabile della SOC Amministrazione del Personale;

Dato atto altresì che, con deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 2.03.2017 avente ad oggetto “*Sistematizzazione delle deleghe allo svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa e dei Dirigenti Responsabili delle Strutture Organizzative dell’Area Tecnico Amministrativa*” è stato disposto, tra l’altro, che le funzioni vicarie del Direttore Sanitario siano svolte dal Dr. Massimo Resti, Direttore del Dipartimento Specialistico Interdisciplinare;

Su proposta della Dr.ssa Mariangela Ferrigno, Responsabile facente funzioni della S.O.C. Affari Generali e Sviluppo, giusta deliberazione n. 493 del 27/10/2022, la quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell'atto;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 38 della L. 833/1978, presso le strutture di ricovero del S.S.N. deve essere assicurato il Servizio di assistenza religiosa e, in particolare, si dispone che l'ordinamento del Servizio di Assistenza Religiosa Cattolica deve avvenire attraverso specifiche intese fra le Aziende Sanitarie e gli Ordinari Diocesani competenti per territorio;
- l'art. 11 della L. 25.03.1985 n. 121 garantisce la libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici degenti in ospedali, case di cura e di assistenza pubbliche e prevede che l'assistenza spirituale nei confronti dei medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabilite d'intesa fra tali autorità;
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 890 del 3.12.2007 ha approvato un Protocollo d'intesa con la Conferenza Episcopale Toscana, sottoscritto dalle Parti in data 1 aprile 2008, per la disciplina del Servizio di Assistenza Religiosa Cattolica nelle strutture di ricovero delle Aziende Sanitarie e uno Schema tipo di Convenzione da stipularsi fra l'Azienda Sanitaria e l'Ordinario Diocesano per la Disciplina del Servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero dell'Azienda;
- in ottemperanza alle disposizioni regionali, con deliberazione n. 32 del 14.02.2008 è stata autorizzata la stipula di una convenzione con l'Arcidiocesi di Firenze per la disciplina del Servizio di Assistenza Religiosa cattolica all'interno delle strutture dell'Ospedale Meyer, rinnovata negli anni;
- la convenzione ultima, di durata triennale, autorizzata con deliberazione n. 303 del 03.07.2020, è in scadenza il 31.07.2023;

Dato atto che in vista della scadenza della convenzione triennale per la disciplina dell'assistenza religiosa cattolica con nota prot. 7041/2023 del 17.07.2023 è stata avanzata richiesta all'Ufficio per la Pastorale Sanitaria dell'Arcidiocesi di Firenze di procedere al rinnovo della sopra citata convenzione per un ulteriore triennio;

Preso atto della disponibilità espressa dal Direttore dell'Ufficio Pastorale della Salute dell'Arcidiocesi, mediante comunicazione e-mail del 18.07.2023, agli atti, al rinnovo triennale della convenzione alle medesime condizioni;

Visto il nuovo schema di convenzione allegato N. A al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;

Quantificata in € 78.511,32 la spesa complessiva per il periodo di vigenza della convenzione, fatti salvi gli adeguamenti disposti dalla normativa contrattuale, da imputarsi ai Bilanci di competenza secondo quanto specificato in parte dispositiva;

Dato atto che il costo derivante dal presente atto, con specifico riferimento al relativo fattore produttivo, è stato previsto dal Responsabile del procedimento o suo delegato nelle stime contenute nei modelli CE aziendali e recepito in sede di Gruppo Monitoraggio Conto Economico (GMCE) istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 22.03.2018 ad oggetto "Strumenti di

controllo interno sulla gestione aziendale" e nominato con lettera del Direttore Amministrativo prot. n. 4132 del 05.06.2018;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Mariangela Ferrigno sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

Acquisito il parere del Dott. Salvatore Iannucci, che svolge le funzioni vicarie del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;

Vista la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

- 1) Di rinnovare la convenzione con l'Arcidiocesi di Firenze, per un ulteriore triennio a decorrere dal 01.08.2023, per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica all'interno delle strutture dell'Ospedale Meyer, secondo lo schema allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di quantificare in € 78.511,32 la spesa complessiva per il periodo di vigenza della convenzione, fatti salvi gli adeguamenti disposti dalla normativa contrattuale, da imputarsi come di seguito indicato:
 - € 10.904,35 al Bilancio 2023 CNRI 4202330040/DR23 cdc 9992;
 - € 26.170,44 al Bilancio 2024 CNRI 4202330040/DR23 cdc 9992;
 - € 26.170,44 al Bilancio 2025 CNRI 4202330040/DR23 cdc 9992;
 - € 15.266,09 al Bilancio 2026 CNRI 4202330040/DR23.. cdc 9992;
- 3) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer I.R.C.C.S.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alberto Zanobini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Francesca Bellini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Tito Berti)

Allegato A

**CONVENZIONE FRA L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER – IRCCS
E L'ARCIDIOCESI DI FIRENZE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
RELIGIOSA CATTOLICA NEL P.O. MEYER.**

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, IRCCS, di seguito denominata AOU Meyer, con sede in Firenze – V.le Pieraccini, 24, C.F. e Partita Iva n. 02175680483, in persona del Direttore Generale Dr. Alberto Zanobini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda

E

L'Arcidiocesi di Firenze, con sede in Firenze – P.zza San Giovanni 3, C.F. e Partita Iva 94019430480, in persona di Don Luca Carnasciali, Direttore Ufficio Pastorale della Salute, domiciliato per la carica presso la sede dell'Arcidiocesi

PREMESSO CHE:

- con particolare riferimento alla assistenza religiosa negli enti sanitari ai sensi dell'art. 38 della L. 833/1978 e del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (paragrafo 2.1.3.3. La libertà religiosa) presso le strutture di ricovero del S.S.N. deve essere assicurato il Servizio di assistenza religiosa e, in particolare, si dispone che l'ordinamento del Servizio di Assistenza Religiosa Cattolica deve avvenire attraverso specifiche intese fra le Aziende Sanitarie e gli Ordinari Diocesani competenti per territorio;
- l'art. 11 della L. 25.03.1985 n. 121 garantisce la libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici degenti in ospedali, case di cura e di assistenza pubbliche e prevede che l'assistenza spirituale nei confronti dei medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabilite d'intesa fra tali autorità;
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 890 del 3.12.2007 ha approvato un Protocollo d'intesa con la Conferenza Episcopale Toscana, sottoscritto dalle Parti in data 1 aprile 2008, per la disciplina del Servizio di Assistenza Religiosa Cattolica nelle strutture di ricovero delle Aziende Sanitarie e uno Schema tipo di Convenzione da stipularsi fra l'Azienda Sanitaria e l'Ordinario Diocesano per la Disciplina del Servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero dell'Azienda

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

OGGETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA

1. L'AOU Meyer assicura il Servizio di Assistenza Religiosa Cattolica il cui ordinamento è disciplinato dalla presente Convenzione.
2. Il Servizio di Assistenza Religiosa ha il compito di assicurare presso l'AOU Meyer l'esercizio della libertà religiosa, l'adempimento delle pratiche di culto ed il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie della confessione cattolica, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini.

3. L'Ordinario Diocesano o il suo Delegato provvede alla designazione dell'assistente religioso il quale svolge la propria attività di assistenza religiosa nelle strutture aziendali in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dall'Ordinario Diocesano.
4. Per le esigenze di collegamento funzionale del Servizio di Assistenza Religiosa con gli altri Servizi dell'AOU Meyer, la Direzione Aziendale assume le proprie decisioni, sentito l'assistente religioso.
5. L'Ordinario Diocesano provvede a designare, anche al di fuori del personale di assistenza religiosa, un membro del Comitato per l'Etica Clinica dell'AOU Meyer.
6. Il Servizio di Assistenza Religiosa agli utenti è gratuito.

Art. 3

DESTINATARI DELL'ASSISTENZA RELIGIOSA

1. Il Servizio di Assistenza Religiosa Cattolica, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza dei cittadini, è rivolto agli assistiti ricoverati presso l'AOU Meyer, ai loro familiari ed al personale della stessa, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio.

Art. 4

DESIGNAZIONE DEGLI ASSISTENTI RELIGIOSI

1. L'AOU Meyer, d'intesa con l'Ordinario Diocesano e sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui al Protocollo d'intesa fra Regione Toscana e Conferenza Episcopale Toscana determina in n. 1 il numero degli assistenti religiosi cui affidare il servizio.
2. Il Servizio è assicurato dall'assistente religioso incaricato in regime convenzionale ed è disciplinato dalle norme contenute nella presente Convenzione stipulata secondo le linee generali stabilite dal Protocollo d'intesa e dallo Schema tipo di Convenzione di cui in Premessa.
3. Le designazioni di cui sopra e le loro sostituzioni competono all'Ordinario Diocesano o al suo Delegato.

Art. 5

DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGIOSA

1. Per l'esercizio della propria azione pastorale l'assistente religioso dipende unicamente dall'Ordinario Diocesano.
2. In caso di assenza dal servizio dell'assistente religioso per riposo settimanale, festa infrasettimanale, recupero per festività soppresse, congedo, aspettativa, formazione professionale, malattia o infortunio, l'Ordinario Diocesano provvede alla sua sostituzione, possibilmente con un sostituto fisso. Tale sostituto usufruirà dello stesso trattamento economico previsto per l'assistente religioso in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato. Il trattamento economico verrà corrisposto al sostituto anche nel caso che il titolare fruisca del congedo ordinario. Nei casi di urgenza provvede direttamente l'assistente religioso, dandone immediata comunicazione all'AOU Meyer e all'Ordinario Diocesano.
3. L'assistente religioso può essere coadiuvato da altre persone: sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose o laici senza oneri per l'Azienda. I nominativi di tali collaboratori saranno comunicati dall'assistente religioso alla Direzione Aziendale. Tali collaboratori, l'Ordinario Diocesano e i parroci dei ricoverati hanno accesso ai locali delle strutture di ricovero dell'Azienda con le stesse modalità dell'assistente religioso.
5. In caso di pericolo di vita, a richiesta dei ricoverati o dei congiunti che li assistono, eventuali esigenze terapeutiche non possono impedire di svolgere il proprio ministero al personale di assistenza religiosa che è tenuto, comunque, ad uniformarsi alle opportune prescrizioni igienico-sanitarie.

4. Il personale di assistenza religiosa, oltre all'aggiornamento obbligatorio organizzato dall'Azienda per il personale, ha diritto di partecipare a iniziative di aggiornamento facoltativo ai sensi dell'art. 66 del CCNL 2019/2021 sottoscritto in data 2.11.2022.
5. Il personale di assistenza religiosa collabora, nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, alle iniziative di formazione e di educazione alla salute promossi dall'AOU Meyer per quanto attiene alla dimensione etica/esistenziale della professione e ai valori spirituali legati alla salute.
6. Il personale di assistenza religiosa ha diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) preparati dalle competenti strutture dell'Azienda al costo determinato per il personale dipendente. Tale costo, qualora determinato per solo uno di pasti giornalieri, si applica anche agli altri pasti richiesti dal personale di assistenza religiosa.
7. Il personale di assistenza religiosa può consumare i pasti usufruendo della mensa del personale.

Art. 6

ORARIO DI SERVIZIO E REPERIBILITA' DEL PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGIOSA

1. La natura del Servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso. A tal fine il personale di assistenza religiosa, oltre a svolgere quotidianamente le mansioni ordinarie proprie dell'assistente religioso, di cui ai precedenti artt. 2 e 3, garantisce la propria reperibilità per i casi urgenti nell'arco delle 24 ore. In caso di impossibilità dell'assistente religioso ad assicurare l'assistenza religiosa per i casi urgenti, tale assistenza sarà assicurata da persona designata dall'assistente religioso.
2. Nessun compenso è dovuto dall'Azienda ai sostituti dell'assistente religioso per le prestazioni di urgenza di cui al precedente comma.

Art. 7

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGIOSA

1. Il trattamento economico del personale di assistenza religiosa sarà calcolato secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente con riferimento a quello applicato al personale di categoria D. Al personale di assistenza religiosa spettano le progressioni economiche orizzontali di categoria previste dalla Contrattazione Collettiva vigente.
2. Il personale di assistenza religiosa è tenuto ad assicurare 10 pronte disponibilità mensili che saranno retribuite secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente per il personale delle Aziende Sanitarie.

Art. 8

LOCALI ED ATTREZZATURE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA

4. Per lo svolgimento dell'assistenza religiosa, sia nelle strutture di ricovero già attive sia in quelle in corso di ristrutturazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto è garantito l'uso di n. 1 locale per le funzioni di culto e di n. 1 locale per l'attività religiosa relativa ai servizi mortuari con relative sacrestie.
2. Inoltre, al Servizio di Assistenza Religiosa sarà messo a disposizione, in orari concordati, l'uso non esclusivo di spazi aziendali per riunioni.
3. Le usuali spese di culto, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le pulizie, nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al Servizio di Assistenza Religiosa sono a carico dell'AOU Meyer. L'assistente religioso è, comunque, consegnatario responsabile dei beni mobili ed immobili destinati all'assolvimento del servizio.

Art. 9
PRIVACY

Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. LGS. 196/2023 e successive modifiche e integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione di dati personali, le parti si impegnano a trattare i dati oggetto della presente convenzione, come specificato nell’allegato 1 al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, “Disposizioni sul trattamento dei dati personali”.

Art. 10
CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie fra l’AOU Meyer e l’Ordinario Diocesano relativamente all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione è demandata all’apposita Commissione Regionale prevista dall’art. 5 del Protocollo d’intesa approvato con Deliberazione G.R.T. n. 890/2007.
2. L’AOU Meyer e l’Ordinario Diocesano si impegnano ad accettare e a dare pronta esecuzione alle decisioni adottate dalla suddetta Commissione.

Art. 11
INIZIO E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione decorre dal 01.08.2023 e ha durata di tre anni. La Convenzione potrà essere rinnovata per uguale durata previo accordo formale tra le Parti. E’ fatto salvo il diritto di recesso anticipato riconosciuto a ciascuna delle Parti, previo preavviso di almeno tre mesi con Lettera Raccomandata A.R.
2. Le spese di bollo afferenti la stipula del presente atto sono a carico dell’AOU Meyer beneficiaria delle prestazioni oggetto dell’accordo. L’AOU Meyer provvede ad assolvere il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 67617 del 03.07.2020 integrata con Prot. n. 67617 del 03.07.2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze,

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS
Il Direttore Generale
Dr. Alberto Zanobini

.....

ARCIDIOCESI DI FIRENZE
Per l’Ordinario Diocesano,
Il Direttore Ufficio Pastorale della Salute
Don Luca Carnasciali

.....

Disposizioni sul trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto della convenzione approvata con delibera n..... del.....nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e dal D. Lgs. 196/2003 (di seguito Codice), nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le presenti disposizioni disciplinano il diritto del paziente minore ricoverato e della propria famiglia a richiedere un'assistenza religiosa e spirituale riconosciuta dall'ordinamento giuridico.
3. Il Titolare del trattamento (Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS) può raccogliere i dati relativi alle convinzioni religiose degli interessati qualora la raccolta di tali informazioni sia finalizzata a garantire ai ricoverati l'assistenza religiosa e spirituale tramite i ministri di culto delle diverse confessioni religiose (bisogno di conforto o di sacramento a letto). Tale raccolta di dati sensibili non deve avvenire in maniera sistematica e preventiva, bensì solo su richiesta degli interessati.
4. Il Titolare, pertanto, riconosce all'assistente religioso una autonomia di trattamento nell'ambito della quale decide le finalità e i mezzi per le attività proprie strettamente connesse ed indispensabili all'assistenza religiosa e spirituale esclusivamente richiesta dal minore ricoverato e propri familiari.
5. L'assistente religioso qualora si avvalga di sostituti o altri collaboratori deve dare preventiva comunicazione al Titolare o altro soggetto delegato dal Titolare.
6. L'assistente religioso si impegna a raccogliere e trattare i dati unicamente per gli scopi inerenti l'attività svolta, astenendosi da qualsiasi altra attività non oggetto della presente convenzione. Si impegna, altresì, a mantenere la massima riservatezza, non comunicare a terzi e non diffondere le notizie, le informazioni e i dati dei quali venisse a conoscenza e non rientranti tra quelli oggetto della sua attività di assistenza religiosa e spirituale.